

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 07547/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7547 del 2021, proposto da

Federica Cucè, Federica Cucè, Tiberio Zapparrata, Nunzia Stefania Di Stefano, Maria Lucia Laspina, Ivana Domenica Naso, Salvatore Cavallo, Patrizia Mauceri, Valeria Testa, Izabela Mrowka, Piero David Pulvirenti, Ketty Tropea, Maria Carmela Guzzardi, Carmela Torrissi, Salvatore Giuseppe Altamore, Giulia Altamore, Gaetana Loredana Maria Cunsolo, Stephanie Militello, Melania Giarrizzo, Ilenia Amato, Sara Nisi, Giuliana Buglisi, Concetta Giurdanella, Maria Filippa Paglia, Caterina Corsaro, Andrea Parisi, Pierpaolo Torrissi, Agata Toscano, Francesco Toscano, Salvatore Toscano, Anna Maria Virgillito, Roberta Saracino, Sebastiano Cutrona, Nicola Melchionda, Daniela Melchionda, Caterina Spinella, Alice Chiabra, Giuseppina D'Aiello, Concetto Paradisi, Beatrice Spadafora, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Francesco Gambino, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- della nota prot. 9256 del 18 marzo 2021 di trasmissione del D.M. n. 50/2021;
- del Decreto Ministeriale n. 50/2021 di indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio 2021-2023;
- delle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'allegato A, nella parte in cui prevedono che il punteggio assegnato al servizio prestato nelle scuole paritarie è ridotto alla metà;
- del Decreto Ministeriale n. 138 del 20 aprile 2021 nonché del decreto Ministeriale n. 141 del 22 aprile 2021 con cui viene disposta una proroga per l'inoltro delle domande;
- delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, pubblicate per il triennio di validità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2014, e relative ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, e ogni eventuale e successiva rettifica e/o integrazione nella parte in cui lesive degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che i ricorrenti - che hanno presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA - si dolgono della decurtazione del punteggio relativo ai titoli di servizio subita per il fatto di aver prestato servizio presso scuole paritarie;

Considerato che le esigenze cautelari prospettate dalle parti ricorrenti possono essere soddisfatte con una sollecita fissazione della udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a. (così come, peraltro, espressamente richiesto dai ricorrenti);

Considerato, altresì, che, sul piano della completezza del contraddittorio:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle predette graduatorie;

- ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

- a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte dei ricorrenti, di copia del ricorso, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alle parti ricorrenti un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che le parti ricorrenti dovranno versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Paolo Marotta**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.